



***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)***

Approvato con deliberazione
C.C. n. 44 del 29 luglio 2014
Modificato con deliberazione
C.C. n. 29 del 02 luglio 2015, con
deliberazione C.C. n.7 del 26
febbraio 2021 e con deliberazione
C.C. n. 17 del 23 marzo 2022

Città di Peschiera Borromeo
C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i M i l a n o
**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

Sommario

Articolo 1	4
<i>OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA', AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI</i>	4
Articolo 2	4
<i>PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</i>	4
Articolo 3	6
<i>SOGGETTI PASSIVI</i>	6
Articolo 4	6
<i>SOGGETTO ATTIVO</i>	6
Articolo 5	6
<i>BASE IMPONIBILE E INDIVIDUAZIONE DELLA SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI</i>	6
Articolo 6	7
<i>DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE</i>	7
Articolo 7	8
<i>ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA</i>	8
Articolo 8	8
<i>PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO</i>	8
Articolo 9	8
<i>TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE</i>	8
Articolo 10	9
<i>OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE</i>	9
Articolo 11	9
<i>TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</i>	9
Articolo 12	10
<i>CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</i>	10
Articolo 13	10
<i>TARIFFA GIORNALIERA</i>	10
Articolo 14	11
<i>ESCLUSIONE DAL TRIBUTO</i>	11
Articolo 15	12
<i>RIDUZIONI</i>	12
Articolo 16	15

Città di Peschiera Borromeo

C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i M i l a n o

AGEVOLAZIONI	15
Articolo 17	16
VERSAMENTI	16
Articolo 18	17
DICHIARAZIONE	17
Articolo 19	18
FUNZIONARIO RESPONSABILE	18
Articolo 20	19
ACCERTAMENTO	19
Articolo 21	20
RISCOSSIONE	20
Articolo 22	20
SANZIONI ED INTERESSI	20
Articolo 23	21
RIMBORSI	21
Articolo 24	22
CONTENZIOSO	22
Articolo 25	22
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA	22
ALLEGATO A	23
<i>Categorie di utenze non domestiche</i>	23

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA', AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Peschiera Borromeo della **TARI**, che era la componente della IUC, riferita ai servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

2. L'Imposta Unica Comunale (IUC) prima era composta da:

- a. Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
- b. del Tributo Servizi Indivisibili (TASI), componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- c. della Tassa sui Rifiuti (TARI), altra componente riferita ai servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile.

Con la legge 27 dicembre 2019 n.160 articolo 1 comma 738 si è provveduto a sopprimere la IUC per le componenti IMU e TASI mantenendo in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI

3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

4. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Peschiera Borromeo, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

5. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.

6. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con s.m.i., dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

7. Si definiscono «rifiuti urbano», ai sensi dell'articolo 184 comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1 lettera b-ter).

8. **Abrogato**

9. **Abrogato**

10. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, le sostanze individuate e regolate da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte operative a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

A) **locali**,

- A1- tutte le strutture ed i locali, comunque denominati, anche se di uso comune, esistenti in qualunque specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli comunque esclusi per inidoneità a produrre rifiuti;

Città di Peschiera Borromeo

C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i M i l a n o

- A2 - i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera A1, anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;

- A3 - il vano scala interno all'abitazione;

- A4 - i posti macchina coperti ad uso esclusivo;

- A5 - le aree coperte anche se aperte su almeno un lato, quali, a titolo esemplificativo, porticati, chiostri, tettoie di protezione per merci o materie prime;

B) **aree scoperte operative**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, a qualsiasi uso adibite e suscettibili di produrre rifiuti, come a titolo esemplificativo e non esaustivo

- B1 - le aree di stoccaggio merci e/o attrezzature, destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica, quali a titolo di esempio, i parcheggi, i campeggi, i cinema all'aperto, dancing, i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione;

- B2 - le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre, etc;

- B3 - i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione.

C) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;

D) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali tassabili;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

4. Costituisce presunzione semplice di occupazione o conduzione di un locale o di un'area, l'attivazione di almeno uno dei servizi pubblici (per es. di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica, etc) o la presenza di mobilio, cose, o macchinari e finché queste condizioni permangono, salvo quanto disciplinato dal presente regolamento. Anche in mancanza di tali presupposti, l'occupazione di un locale, per un'utenza domestica, si presume dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, etc. costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Il tributo è dovuto anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati e per le multiproprietà.

6. A prescindere dalla volontà e dalle intenzioni del detentore, la mera utilizzabilità delle superfici detenute è condizione idonea e sufficiente per l'applicazione del tributo. L'esclusione dalla applicazione del tributo è condizionata dalla prova da parte del detentore che le superfici detenute siano totalmente poste in condizioni di obiettiva inutilizzabilità e non semplicemente inutilizzate. La sola disattivazione dalle reti per l'erogazione di servizi pubblici (acqua, energia elettrica, gas, etc.) costituisce prova idonea di non utilizzabilità dei locali nei soli casi in cui l'utilizzo delle superfici assoggettabili risulti normalmente condizionato dalla esistenza di tali utenze, di modo che si possa con certezza concludere che in assenza delle stesse erogazioni il locale sia obiettivamente inutilizzabile e che pertanto sia da escludere ogni e qualsiasi uso, anche diverso, del locale stesso dal quale possa derivare una potenziale produzione di rifiuti.

Città di Peschiera Borromeo

C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i M i l a n o

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dell'utilizzo dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo se non nei casi previsti dal presente regolamento.

Articolo 3 **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. Il Comune può richiedere all'Amministratore del Condominio ed al soggetto responsabile del pagamento del tributo, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Per i locali e le relative aree destinati ad attività ricettive di tipo alberghiero o analoghe (es. Residence, Bed and Breakfast, affittacamere e simili) il tributo è dovuto da chi gestisce l'attività.
6. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. La somma attribuita al Comune ai sensi del presente comma è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 4 **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Peschiera Borromeo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 5 **BASE IMPONIBILE E INDIVIDUAZIONE DELLA SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Città di Peschiera Borromeo

C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i M i l a n o

2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI sarà pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50, anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tributo i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Articolo 6

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
Nelle more della revisione di tale regolamento, è possibile prevedere, per gli anni 2014 e seguenti l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
3. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento sono obbligati a provvedere a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 4 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
7. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 5.

Città di Peschiera Borromeo

C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i M i l a n o

Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Articolo 7

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota *fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota *variabile*, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di *utenza domestica* e di *utenza non domestica*.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Nella modulazione della tariffa vengono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. I provvedimenti e le iniziative da intraprendere in tal senso vengono indicati nella annuale deliberazione tariffaria nella quale viene anche indicata la percentuale di riduzione tariffaria applicabile alle utenze che effettuano il compostaggio.

Articolo 8

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 18, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 9

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 10

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Ogni variazione della composizione del nucleo familiare intervenuta, produrrà effetti sul calcolo della TARI, a decorrere dalla data di registrazione presso l'Anagrafe Generale del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune o da soggetti iscritti all'AIRE, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello determinato convenzionalmente in rapporto alla superficie imponibile dei locali sulla base delle corrispondenze di cui alla seguente tabella:

da metri quadrati	a metri quadrati	numero componenti presunto
0	69	1
70	99	2
100	109	3
110	119	4
120	139	5
140	e oltre	6

con arrotondamento all'unità superiore.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze pertinenziali se collegate ad una utenza domestica. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo da altri, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata con le modalità e le forme di cui all'art. 18 del presente Regolamento, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante all'Anagrafe dal primo gennaio dell'anno di riferimento fino alla data di emissione, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Articolo 11

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Città di Peschiera Borromeo

C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i M i l a n o

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 12

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente, ancorché ubicate in luoghi diversi, la tariffa applicabile è unica ed è quella dell'attività con la maggiore potenzialità di produzione dei rifiuti ai sensi del D.P.R. n. 158/99.
5. La possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario sussiste unicamente nel caso in cui le attività distintamente esercitate presentino caratteristiche operative tali che per la loro elevata incidenza assumono rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile in una specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal D.P.R. n. 158/99. A titolo esemplificativo e non esaustivo si potrà ritenere che le attività assumono rilevanza autonoma, e conseguentemente applicare differenti categorie di tariffa, in presenza dei seguenti criteri:
 - metratura dei locali o aree superiore a 250 mq;
 - collocazione in edifici distinti anche catastalmente o con ingressi indipendenti o con numeri civici differenti;
 - potenzialità dei locali/aree ad essere utilizzati per diverso scopo, o dati in locazione o sub locazione per altra attività, o gestiti a diverso titolo da altro soggetto;
 - potenzialità ad essere scorporati dal comparto dove si svolge l'attività principale senza compromettere funzionalmente l'esistenza dell'attività stessa in quanto locali/aree non ritenuti indispensabili per il raggiungimento dello scopo d'azienda o comunque per lo svolgimento dell'attività principale o comunque prevalente.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi come per esempio la attività in base alla quale è stata aperta la partita IVA.

Articolo 13

TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che, a qualsiasi titolo, occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico laddove il medesimo prelievo non sia contenuto in altri prelievi a carattere tributario o patrimoniale.

Città di Peschiera Borromeo

C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i M i l a n o

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50% nel caso di attività ricorrenti che si ripetono a cadenza fissa e del 100% nel caso di attività occasionali e non ripetute nel corso dell'anno.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 1 in merito alla possibilità che il prelievo sui rifiuti affluisca in altro tipo di prelievo a carattere tributario o patrimoniale, l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il prelievo dovuto per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. In caso di uso di fatto del suolo pubblico, per cui non risulti versato il tributo, all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata la tariffa con interessi e sanzioni eventualmente dovute. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi/gestore del servizio tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni per il recupero e per inferiori livelli di prestazione del servizio, mentre non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche e per le utenze non stabilmente attive.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 14

ESCLUSIONE DAL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) i locali e le unità immobiliari adibite a civile abitazione privi sia di mobili e suppellettili che di tutte le utenze attive di fornitura dei servizi pubblici a rete (gas, acqua, energia elettrica);
 - b) le aree scoperte non operative, che siano pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali per esempio spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e) le unità immobiliari, di fatto ed oggettivamente non utilizzabili, per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (D.P.R. 6/6/2001 n. 380, art. 3, comma 1, lettere c) e d) con s.m.i.), limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine degli stessi, o dall'inizio dell'occupazione/disponibilità (se antecedenti alla fine dei lavori) e limitatamente alla porzione oggetto di intervento;
 - f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzabilità, non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di

Città di Peschiera Borromeo

C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i M i l a n o

lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

- i) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio, limitatamente alle porzioni di esse nelle quali vengono prodotti esclusivamente rifiuti speciali, per i quali è previsto l'obbligo di smaltimento a carico ed a spese del produttore;
 - j) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'attività agricola e attività connesse e delle relative pertinenze, qualora producano esclusivamente rifiuti derivanti dall'esercizio di tali attività e non producano rifiuti urbani. Sono comunque assoggettabili al Tributo le superfici delle abitazioni, benché rurali, dei locali e delle aree di pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo agricolo e che producano rifiuti urbani;
 - k) le sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
 - l) le superfici dei locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - m) solai e sottotetti, limitatamente alla parte del locale che presenta un'altezza inferiore a metri 1,50;
 - n) eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l'esclusione dalla applicazione del tributo, ma nei quali non si ha comunque la continua, assidua e regolare presenza umana in quanto la stessa, per obiettive e dimostrate ragioni, non risulta possibile o sia in ogni caso fortemente limitata o ristretta. Le circostanze che potrebbero dare origine all'esclusione di cui al presente punto debbono essere comunicate all'ufficio tributi e saranno oggetto di valutazione da parte del Comune sulla base di idonea istruttoria, ricorrendo a criteri interpretativi analogici e/o di indirizzo da parte dell'Amministrazione;
 - o) I magazzini di merci e materie prime a condizione che siano stabilmente, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva e generino o costituiscano esclusivamente un rifiuto speciale connesso al processo produttivo al cui smaltimento sia tenuto a provvedere il produttore a propria cura e spese mentre resta fermo l'assoggettamento a tributo di tutti gli altri magazzini, dei locali e delle aree destinate, anche parzialmente, al deposito e allo stoccaggio di prodotti finiti o di semilavorati o di merci che siano destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo da parte di terzi.
2. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri. In tali casi si applicano i commi 3 e 4 del presente articolo.
3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. In assenza di denuncia originaria nei termini di cui al presente regolamento non si ha diritto ad alcuna esclusione dal pagamento, e l'eventuale tardiva denuncia comporta che l'esclusione decorra solo dalla data della presentazione della stessa e sempre che quanto denunciato venga verificato e confermato a seguito della necessaria istruttoria.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 15 **RIDUZIONI**

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili

Città di Peschiera Borromeo

C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i M i l a n o

impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, esclusivamente su specifica attestazione rilasciata dal Servizio Ecologia del Comune, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 % della tariffa, in maniera graduale in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita secondo le seguenti percentuali:

- del 30 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri;
- del 40 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, compresa tra 300 metri e 500 metri.

3. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie:

3.1 abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo

Entro il limite massimo del 30%, la tariffa si applica in misura ridotta, alle utenze domestiche non stabilmente attive con abitazioni tenute a disposizione per uso discontinuo, pertanto non cedute in locazione o comodato.

Si definiscono “utenze domestiche non stabilmente attive” quelle relative ad abitazioni occupate da cittadini che dimostrino di aver dovuto trasferire stabilmente, e comunque per un periodo non inferiore a 210 giorni in un anno, la propria residenza altrove, o in una casa di riposo o di cura, o all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.).

L'uso discontinuo del titolare dell'abitazione o di alcuni componenti il suo nucleo familiare non comporterà il diritto ad ottenere la riduzione stessa fino a quando tale situazione non verrà recepita dai registri anagrafici (AIRE) o opportunamente documentata (casa di riposo o di cura).

La misura delle riduzioni di cui al presente comma è stabilita annualmente con Deliberazione tariffaria entro il limite massimo del 30%.

Il Comune accorderà la riduzione solo a seguito di istanza da presentarsi entro il 30 giugno di ogni anno per il quale si intende ottenere la riduzione.

La riduzione, se calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti; in ogni caso le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa istanza.

3.2 locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

Per le utenze non domestiche, non stabilmente attive, la tariffa si applica in misura ridotta, entro il limite del 30%, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, nell'anno solare a condizione che si tratti di locali ed aree scoperte di utenze non domestiche non stabilmente attive, ove il periodo di chiusura temporanea o non utilizzo risultante da autorizzazione o da altra documentazione probante sia compreso tra mesi 3 (tre) e mesi 12 (dodici).

La misura della riduzione di cui sopra è stabilita con l'annuale Delibera tariffaria con criterio proporzionale ai mesi di chiusura. Si considera un mese di chiusura intero quando la chiusura sia pari o superiore a 15 giorni di tale mese.

Il Comune accorderà la riduzione solo a seguito di istanza da presentarsi entro il 30 giugno di ogni anno per il quale si intende ottenere la riduzione.

La riduzione, se calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui sopra risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (ad es. DIA o SCIA).

Per quanto riguarda la decorrenza e la cessazione della riduzione in ogni caso le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e

Città di Peschiera Borromeo

C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i M i l a n o

documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa istanza.

3.3 Utenze domestiche che attuano il compostaggio

Alle utenze domestiche che abbiano avviato l'attività di compostaggio dei propri scarti compostabili ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione percentuale nella misura annualmente stabilita con Deliberazione. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno dell'anno in corso, di specifica istanza attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione e la cessazione retroagisce al 1° gennaio dell'anno di imposta.

3.4 Riduzioni per il recupero dei rifiuti assimilati agli urbani

Abrogato

3.5 Riduzioni per specifiche iniziative tendenti a ridurre i rifiuti prodotti

1. Alle Utenze Non Domestiche che attuino iniziative specifiche di riduzione dei rifiuti nell'ambito dei programmi preventivamente concordati con il Comune e approvati dalla Giunta Comunale, viene concessa una riduzione non superiore al 50% della parte variabile della tariffa.
2. La riduzione percentuale di cui al presente punto verrà applicata solo a seguito di presentazione, da parte della ditta, di una richiesta specifica alla quale seguirà idonea istruttoria al fine di determinare l'esatta percentuale di riduzione della tariffa del tributo.
3. La richiesta, compilando l'apposito modulo e consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso, dovrà essere rinnovata annualmente entro il 30 giugno dell'anno per il quale si intende ottenere la riduzione, al fine di permettere al Comune di valutare le singole iniziative e le effettive pratiche di riduzione dei rifiuti a cura del competente settore Ecologia.

4. **Abrogato**

3.6 Riduzioni di superficie tassabile per produzione di rifiuti speciali in via continuativa e prevalente

Laddove la produzione di rifiuti speciali a cui deve provvedere a proprie cure e spese il produttore non avvenga in via esclusiva e non sia neanche possibile individuare fisicamente la esatta superficie di produzione delimitandola in uno specifico locale o area o in una specifica porzione del locale o dell'area, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Al fine di determinare la metratura della superficie della quale non si terrà conto valgono i seguenti criteri:

Si definisce "*continuativa*" la produzione di rifiuti speciali che in tale superficie vengono formati continuativamente per tutta la durata della giornata lavorativa e per almeno 11 mesi all'anno;

Si definisce "*prevalente*" la formazione di rifiuti speciali che occupano oltre il 60% della superficie catastale del locale o area considerati.

In tal senso la prevalenza per quel locale o area verrà così proporzionalmente determinata:

- non si terrà conto del

60% della superficie catastale qualora la superficie in cui si formano rifiuti speciali occupi dal 60% al 69% della superficie catastale stessa

70% della superficie catastale qualora la superficie in cui si formano rifiuti speciali occupi dal 70% al 79% della superficie catastale stessa

Città di Peschiera Borromeo

C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i M i l a n o

80% della superficie catastale qualora la superficie in cui si formano rifiuti speciali occupi dal 80% al 89% della superficie catastale stessa

90% della superficie catastale qualora la superficie in cui si formano rifiuti speciali occupi dal 90% al 99% della superficie catastale stessa

Per avere diritto a tale agevolazione è necessario presentare apposita domanda entro il 30 giugno dell'anno di riferimento ed è necessario che l'istruttoria degli uffici competenti, anche con eventuale sopralluogo preventivo o di controllo successivo, si concluda con esito positivo attestando la percentuale di superficie di quel locale o area di cui non si terrà conto ai fini del calcolo della parte variabile della tariffa.

3.7 Norme generali sulle riduzioni

1. La riduzione della tariffa, qualora per qualsiasi motivo venga calcolata in anticipo, comporterà la compensazione a conguaglio nei successivi pagamenti qualora, dall'istruttoria effettuata a consuntivo, risulti che l'utenza non aveva diritto alla riduzione della quota percentuale o ne aveva diritto in una percentuale inferiore.
2. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Qualora dalle verifiche a campione dovesse risultare che i requisiti sono venuti meno in assenza di dichiarazione da parte del Contribuente, l'eventuale riduzione non verrà più applicata con retrodatazione a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui viene svolta la verifica.
3. Per quanto riguarda i commi precedenti, e le eventuali ulteriori casistiche di agevolazioni previste nella annuale deliberazione di approvazione della tariffa, ferma restando la necessità della previa presentazione della istanza ed eventuale dichiarazione, verrà accordata una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche solamente a seguito di apposita istruttoria, con esito positivo, in ordine alla dimostrazione, con idonea documentazione fornita dal Contribuente (M.U.D., formulari, registri, certificazioni, fatture, attestazioni di soggetti terzi, ecc.), dell'effettivo e oggettivo quantitativo dei rifiuti ridotti/riciclati/recuperati, a seconda della casistica ricorrente, a cura e spese dell'utente, nel rispetto della normativa vigente in materia
4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore all'80% del tributo dovuto per la quota variabile, e non può essere applicata comunque alla parte fissa in considerazione della necessità di compartecipare alla copertura dei costi sui servizi indivisibili o ~~fissi~~ indipendenti dalla quantità di rifiuti conferiti (lavaggio e spazzamento strade, costi di gestione, investimenti, oneri, ammortamenti ecc.).
5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Articolo 16 AGEVOLAZIONI

1. La TARI si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano in situazione di grave disagio economico sociale. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in tale condizione la riduzione totale o parziale dal pagamento della Tassa.
2. I soggetti che hanno diritto al titolo per la concessione della riduzione totale o parziale sono:
 - a) le persone ultrasessantacinquenni sole o riunite in nucleo familiare in condizione di accertato grave disagio economico quali, ad esempio, i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune o, comunque, con reddito non superiore al limite ISEE individuato e proposto dalla Giunta al Consiglio Comunale nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe;
 - b) le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti e/o in condizione di accertato grave disagio economico quali, ad esempio, i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime

Città di Peschiera Borromeo

C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i M i l a n o

erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune o, comunque, con reddito non superiore al limite ISEE individuato e proposto dalla Giunta al Consiglio Comunale nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe;

- c) le persone con attestazione di invalidità civile non inferiore al 74%, sole o riunite in nucleo familiare.
3. Gli interventi verranno accordati limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati, a condizione che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:
 - 3/1 - siano proprietari, usufruttuari, conduttori o occupanti dei soli locali adibiti ad abitazione principale e delle relative pertinenze, e che nessuno dei componenti del nucleo familiare, risultante dai registri anagrafici, sia proprietario, usufruttuario, conduttore od occupante di alcun immobile su tutto il territorio nazionale;
 - 3/2 - l'abitazione rientri nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, e le relative pertinenze rientrino nella categorie catastali C2, C6 e C7;
 - 3/3 - Il reddito del nucleo familiare, come risultante dall'ultima dichiarazione ISEE presentata, non deve essere superiore al limite ISEE individuato e proposto dalla Giunta al Consiglio Comunale nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe;
4. Per ottenere l'agevolazione, l'utenza deve presentare, entro il termine del 30 giugno dell'anno di riferimento della tassa, una specifica richiesta al competente Ufficio Servizi Sociali, il quale procederà secondo regolamento.
5. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata con risorse a carico della fiscalità generale.
7. La agevolazione di cui al presente punto verrà applicata solo a seguito di presentazione, da parte dell'interessato, di una richiesta specifica alla quale seguirà idonea istruttoria al fine di determinare l'esatta percentuale di riduzione della tariffa dovuta.
8. La concessione delle esenzioni e delle agevolazioni sarà comunicata da parte dell'Amministrazione all'interessato e al soggetto gestore del tributo.
9. La richiesta, corredata dalla documentazione comprovante le condizioni di cui sopra, dovrà essere rinnovata annualmente entro il 30 giugno dell'anno per il quale si intende ottenere la riduzione, al fine di permettere al Comune di valutare le singole posizioni a cura del competente settore Servizi Sociali.
10. Le agevolazioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa istanza.
11. Le agevolazioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 17 **VERSAMENTI**

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (MAV, RID, POS, etc), o con le altre modalità di pagamento attivate dal Comune.
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Città di Peschiera Borromeo

C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i M i l a n o

4. Al fine di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di cui all'art. 5, comma 6 del presente Regolamento, i versamenti devono essere effettuati anche se di importo minimo. In casi di minimo importo, al fine di non rendere antieconomico l'obbligo tributario del contribuente, ove possibile, l'ufficio procederà al recupero attraverso conguaglio o compensazione.

Con la deliberazione di individuazione annuale delle tariffe può essere individuato il limite di importo al di sotto del quale gli uffici non procederanno ad accertamento, ad iscrizione a ruolo o comunque a riscossione coattiva. In caso di mancata individuazione annuale, l'importo minimo cui gli uffici dovranno attenersi è fissato nella somma corrispondente al costo sostenuto dall'ente per l'invio dell'atto tramite il servizio postale.

5. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

6. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del TARES.

Articolo 18

DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente ad ogni tipologia di prelievo sinora applicata (TARSU , TIA 1, TARES).

2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

5. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

6. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Se i soggetti di cui sopra non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

7. La dichiarazione deve essere presentata utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati e reperibili anche sul sito internet del Comune ovvero moduli analoghi purchè contenenti tutti i dati indicati nel presente articolo.

8. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

9. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

Città di Peschiera Borromeo

C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i M i l a n o

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
10. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie totale (comprensiva della superficie per la quale si chiedono riduzioni, detassazioni, o comunque agevolazioni), la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni corredati in allegato da idonea documentazione probatoria o necessaria ai fini istruttori (per es. planimetrie, perizie, attestazioni, dichiarazioni, etc).
11. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata o PEC. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
12. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
13. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 19

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonchè la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

Articolo 20
ACCERTAMENTO

6. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

7. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

8. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

9. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 250 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di scadenza per il versamento, una rateazione. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

10. Il Funzionario Responsabile dell'Entrata può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato dell'entrata ordinaria o di arretrati della stessa, alle seguenti condizioni:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni per le quali il contribuente sia decaduto dal relativo beneficio per inadempimento;
- assenza di fideiussione qualora il totale dell'importo dovuto ai fini TARI sia non inferiore ad € 250,00= e non superiore ad € 2.500,00=;
- richiesta di dilazione presentata entro la data di scadenza fissata per il pagamento del debito e comunque entro la data di scadenza dei pagamenti della TARI;
- sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi al tasso indicato all'art. 21, comma 1 del DPR602/1973 modificato dal D.Lgs. 46/1999. Restano a carico del contribuente gli oneri di riscossione, le spese ed i diritti originati dalla rateizzazione;
- per importi superiori ai 2.500,00= euro: il Funzionario deve chiedere apposita fideiussione bancaria o assicurativa ed applicherà i termini e le condizioni previsti dall'art. 13 del vigente Regolamento Comunale delle Entrate;
- per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento o in altri regolamenti comunali vigenti, se ed in quanto compatibili si applicano le norme che disciplinano l'istituto della dilazione o rateizzazione di pagamento di cui al DPR 602/1973 con successive m. e i .;

PER IMPORTI COMPRESI FRA 250 e 2.500 EURO:

Tenuto conto della tempestività della data di presentazione della richiesta, la dilazione potrà essere orientativamente concessa come segue:

IMPORTO TARI	NUMERO RATE MENSILI
da € 250 a € 750	2
da € 751 a € 1.200	4
da € 1.201 a € 2.500	6

11. Il termine massimo per il pagamento dell'ultima rata della dilazione è comunque il 31/12 dell'anno di richiesta, indipendentemente dal numero di rate individuate dagli scaglioni per importo del debito di cui sopra. Fermo restante il rispetto di tale data (31/12 dell'anno di richiesta) le rate potranno essere stabilite con cadenza mensile, bimestrale o trimestrale;

12. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni della scadenza non adempiuta;

Città di Peschiera Borromeo

C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i M i l a n o

13. In caso di mancato pagamento del debito residuo entro i successivi 30 giorni dalla scadenza non adempiuta, il contribuente, considerato già automaticamente decaduto dal beneficio della dilazione, verrà sottoposto a riscossione coattiva per l'intero importo ancora dovuto che è immediatamente riscuotibile in unica soluzione ed il relativo carico non è più rateizzabile.

Articolo 21 **RISCOSSIONE**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni presentate, inviando ai contribuenti per posta ordinaria, allo scopo di facilitarne l'adempimento, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 2 rate scadenti a distanza di 6 mesi, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 del mese di giugno di ciascun anno. Qualora il contribuente non dovesse ricevere l'invito al pagamento, tale circostanza non può costituire esimente dall'obbligo di versamento della TARI dovuta, laddove: **a)** l'ammontare dovuto sia comunque visibile sulla *cartella del contribuente* disponibile on-line, o **b)** il medesimo contribuente non abbia immediatamente informato di una eventuale anomalia l'Ufficio Tributi nel caso in cui l'ammontare non fosse visibile on-line o correttamente indicato nella medesima cartella del contribuente.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune con le forme e le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso tardivo o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per parziale, ritardato o omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

4. Gli interessi di mora sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di punti percentuali nella misura massima prevista da legge. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

5. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

6. **Abrogato**

Articolo 22 **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Città di Peschiera Borromeo

C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i M i l a n o

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura del vigente tasso legale incrementato di punti percentuali nella misura massima prevista da legge. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 23

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del vigente tasso legale incrementato della misura massima prevista da legge, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento qualora il rimborso sia dovuto ad errore dell'ufficio; qualora invece il rimborso sia dovuto ad un fatto imputabile al contribuente, il calcolo degli interessi verrà effettuato a partire dal giorno della domanda ed al tasso legale vigente.
3. Le modifiche inerenti agli elementi che determinano la composizione del tributo, che comportino variazioni in corso d'anno, potranno essere conteggiate nella emissione successiva mediante conguaglio compensativo.
4. La cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali ed aree dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione al competente ufficio tributi.
5. Se la comunicazione di cessazione è stata presentata tardivamente, rispetto al termine previsto nell'art. 18 del presente regolamento, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tributario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicato il Tributo a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stato assoggettato a tributo il subentrante medesimo.
6. L'utente può effettuare richiesta di rimborso entro i termini previsti dalla legge.
7. I rimborsi vengono effettuati anche se di importo minimo. In casi di minimo importo, al fine di non rendere antieconomico l'obbligo del Comune di rimborsare il contribuente, ove possibile, l'ufficio procederà al rimborso attraverso conguaglio o compensazione. Non si eseguono comunque rimborsi, al di fuori dei conguagli, qualora la cifra sia inferiore alla somma corrispondente al costo sostenuto dall'Ente (es. per l'invio dell'atto tramite il servizio postale, per le commissioni relative al versamento, ecc.).

Articolo 24
CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 25
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. In fase di prima applicazione e per il solo anno 2014 tutti i termini indicati nel 31 gennaio sono automaticamente prorogati al 30 settembre 2014
6. A partire dal 1° gennaio 2015 i termini indicati nel 31 gennaio saranno posticipati al 30 giugno.
7. Per il solo anno 2015 tutti i termini indicati nel 30 giugno sono automaticamente prorogati al 31 luglio 2015.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

- 1) Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.), luoghi di culto
- 2) Cinematografi, teatri
- 3) Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
- 4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5) Stabilimenti balneari
- 6) Autosaloni, esposizioni
- 7) Alberghi con ristorante
- 8) Alberghi senza ristorante
- 9) Carceri, case di cura e di riposo, caserme
- 10) Ospedali
- 11) Agenzie, uffici
- 12) Banche, istituti di credito, studi professionali
- 13) Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta, negozi abbigliamento
- 14) Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
- 15) Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
- 16) Banchi di mercato beni durevoli
- 17) Attività artigianali tipo botteghe (barbiere, estetista, parrucchiere)
- 18) Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro)
- 19) Autofficina, carrozzeria, elettrauto
- 20) Attività industriali con capannoni di produzione
- 21) Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22) Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
- 23) Birrerie, hamburgerie, mense
- 24) Bar, caffè, pasticceria
- 25) Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
- 26) Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27) Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
- 28) Ipermercati di generi misti
- 29) Banchi di mercato generi alimentari
- 30) Discoteche, night club